


Collisione in Autostrada



Assicurazione per la copertura dei rischi da collisione con altri veicoli.

Il presente Set informativo è costituito da:

- **DIP: Documento informativo precontrattuale dei prodotti assicurativi danni;**
- **DIP Aggiuntivo: Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni;**
- **Condizioni di Assicurazione comprensive delle Definizioni.**

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il presente Set informativo.

Un contratto semplice e chiaro: il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico “Contratti Semplici e Chiari” coordinato dall’ANIA.

Ultimo aggiornamento: 01/06/2022



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza collettiva ad adesione facoltativa, assicura i rischi derivanti dalla collisione con altri veicoli, anche non assicurati purché identificati, durante la percorrenza delle rete autostradale italiana con pedaggiamento chiuso ed è stipulata dal contraente (Telepass S.p.A.) a favore degli assicurati che possono aderire tramite l'applicazione mobile dedicata ai clienti "Telepass Family".



Che cosa è assicurato?

Collisione Autostradale

Sono assicurati i danni materiali e diretti subiti dal veicolo durante la circolazione, a seguito di:

- ✓ collisione contro altri veicoli, anche non assicurati purché identificati, soggetti all'obbligo R.C.A. durante la circolazione su rete autostradale italiana con pedaggiamento chiuso e sistema di telepedaggio Telepass.

L'assicurazione vale anche per i danni da colpa grave del conducente e dei trasportati.



Che cosa non è assicurato?

Collisione Autostradale

Non sono assicurati i danni:

- ✗ causati da dolo del conducente o dei trasportati.



Ci sono limiti di copertura?

Collisione Autostradale

Il contratto prevede dei limiti nei seguenti casi di:

- ! danni subiti al di fuori della RETE AUTOSTRADALE con pedaggiamento chiuso;
- ! danni causati da collisione nelle aree di servizio e sosta della rete autostradale;
- ! danni causati da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- ! danni subiti in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno
- ! danni causati da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere;
- ! danni causati da inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, terremoto;
- ! quando il veicolo è guidato da persona non abilitata alla guida a norma di legge;
- ! danni causati da materiali o animali trasportati sul veicolo;
- ! in conseguenza di traino attivo e passivo, di manovre a spinta o a mano;
- ! danni avvenuti in conseguenza a furto o rapina;

- ! veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.
- ! danni avvenuti durante le operazioni di carico e scarico;
- ! danni alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati.

Il contratto prevede massimali e franchigie (ossia l'importo in cifra fissa che viene dedotto dall'indennizzo in caso di sinistro) che sono indicati nel contratto.

Le esclusioni e le franchigie sono inoltre contenuti nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinti dal carattere in grassetto.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione vale all'interno della rete autostradale italiana con pedaggiamento chiuso.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. In caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze, l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, la mancata o tardiva denuncia di sinistro, possono comportare la perdita totale o parziale del pagamento del danno, nonché la cessazione del contratto.



Quando e come devo pagare?

Puoi aderire alla polizza collettiva all'interno dell'area riservata dell'applicazione mobile di Telepass.

Il pagamento del premio avviene attraverso addebito sul medesimo conto corrente bancario indicato dal Cliente per l'addebito del canone Telepass. Il premio sottoscritto è comprensivo delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La **copertura decorre** dalle ore **24 del giorno di acquisto** ed ha effetto a partire dal primo accesso, successivo alla decorrenza, alla rete autostradale con pedaggiamento chiuso e sistema di telepedaggio Telepass.

Il primo periodo di copertura ha una durata di 3 mesi.

Successivamente la copertura si rinnova tacitamente di mese in mese, salvo disdetta da inoltrare almeno 5 giorni prima della scadenza.



Come posso disdire la polizza?

Diritto di ripensamento. L'Aderente può esercitare il diritto di recesso entro 14 giorni dall'adesione alla polizza collettiva, purché in detto periodo non sia avvenuto alcun sinistro.

Modalità:

- A mezzo raccomandata A/R a Telepass S.p.A., Via del Serafico 49, 00142 - Roma (RM).
Indicando: oggetto Collisione in Autostrada
- tramite sito www.telepass.com e APP Mobile Telepass.

Può inoltre evitare il rinnovo tacito dell'adesione comunicando la disdetta almeno 5 giorni prima della scadenza di ciascun periodo assicurativo, tramite sito www.telepass.com e APP Mobile Telepass.

Assicurazione per la copertura dei rischi da collisione con altro veicolo

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Compagnia: Generali Italia S.p.A. Prodotto: Collisione in autostrada

Ultima edizione disponibile del DIP Aggiuntivo Danni pubblicato: 01/06/2022



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchese 14, CAP 31021 - Tel: 0415492111 - sito internet: www.generali.it - e-mail: info.it@generali.com - PEC: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Il patrimonio netto ammonta a € 9.050.863.796, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a € 1.618.628.450,00 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a € 7.130.519.742.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet dell'impresa <https://www.generali.it>

Si specifica che:

- il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) è pari a € 7.827.344.769,68;
- il requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a € 3.359.474.146,09;
- i fondi ammissibili (EOF) sono pari a € 19.238.700.398,43;
- Indice di solvibilità (solvency ratio): 246% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016).

Al contratto si applica la legislazione nazionale.

Che cosa è assicurato?

COLLISIONE AUTOSTRADALE

A integrazione di quanto indicato nel DIP danni, la garanzia è prestata fino a un massimo di € 5.000 per sinistro.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non sono previste opzioni che prevedano una riduzione del premio.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo.

Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.

Ci sono limiti di copertura?

COLLISIONE AUTOSTRADALE

Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, la garanzia è prestata con una franchigia di euro 500. La franchigia è ridotta della metà (euro 250) se l'Aderente si rivolge per la riparazione ad una carrozzeria convenzionata con Generali Italia.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro In caso di sinistro l'Aderente deve presentare denuncia attraverso l'APP Telepass entro 3 giorni dal giorno in cui il sinistro si verifica o da quando ne viene a conoscenza. Dopo un sinistro l'Aderente non deve fare nessuna riparazione senza il consenso di Generali Italia, tranne quelle urgenti che servono a portare il veicolo danneggiato nell'autorimessa o nell'officina. Deve anche conservare le tracce e i residui del sinistro.</p> <p>Assistenza diretta/in convenzione: Generali Italia non prevede l'erogazione di prestazioni di assistenza da parte di enti o strutture convenzionate.</p> <p>Gestione dei sinistri da parte di altre imprese: Generali Italia non prevede la gestione dei sinistri da parte di altre imprese.</p> <p>Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto: I diritti che derivano dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo due anni dal giorno del sinistro che dà origine al diritto alla prestazione.</p>
Dichiarazioni inesatte e reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell'impresa	Generali Italia si impegna a liquidare l'indennizzo all'Aderente, oppure a comunicare i motivi per i quali non è in condizione di soddisfare le richieste, entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	In caso di esercizio del diritto di ripensamento da parte dell'Aderente, l'adesione si considera priva di qualsiasi effetto fin dall'origine. Di conseguenza, se il premio è già stato addebitato, Telepass lo rimborsa all'Aderente, al netto delle imposte, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	L'assicurazione non può essere sospesa.



Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo	Alla scadenza del primo periodo trimestrale di copertura l'assicurazione si rinnova automaticamente di mese in mese. L'Aderente (tramite APP Telepass o sito www.telepass.com) o Generali Italia (tramite comunicazione scritta) possono impedire il rinnovo automatico inviando disdetta almeno 5 giorni prima della scadenza.
Ripensamento dopo la stipulazione	L'Aderente può recedere dall'adesione entro 14 giorni dal giorno in cui aderisce alla polizza collettiva, oppure dalla data di ricezione della documentazione contrattuale se tale data è successiva, solo se non ci sono stati sinistri. Il ripensamento potrà essere esercitato dall'Aderente mediante richiesta inviata tramite l'APP Mobile Telepass e sito www.telepass.com oppure tramite raccomandata A/R a Telepass S.p.A., via del Serafico 49, 00142 Roma (RM).
Risoluzione	Non sono previsti casi di risoluzione del contratto.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai clienti Telepass Family che hanno bisogno di assicurare il rischio da "collisione contro veicolo identificato" (protezione dei beni) dei veicoli (autovetture e/o autocarri di peso fino a 3,5t) associati al dispositivo Telepass durante la percorrenza della rete autostradale a pedaggiamento chiuso e sistema di telepedaggio Telepass.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dall'intermediario per remunerazioni di tipo provvigionale è pari al 25% del premio imponibile.


COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia con le seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none">- con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. - Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - 00187 - Roma;- tramite il sito internet della Compagnia www.generali.it, nella sezione Reclami;- via e-mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com. La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.
----------------------------------	--

All'impresa assicuratrice	I reclami relativi al comportamento dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e saranno da loro gestiti. Qualora il reclamo pervenisse alla Compagnia, la stessa provvederà a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante.
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 - Roma, fax 06 42 133 206, PEC: ivass@pec.ivass.it.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori - Reclami".</p> <p>I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:</p> <ol style="list-style-type: none"> nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo presentato alla Compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito; ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	
Mediazione	In caso di controversie in materia di contratti assicurativi, l'Aderente deve rivolgersi a un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società, secondo le modalità indicate nel Decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>È possibile attivare sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per le:</p> <ul style="list-style-type: none"> - controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell'ambito delle garanzie relative ai veicoli assicurati direttamente per il rischio collisione; <p>Per la soluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente tramite il sito Internet http://ec.europa.eu/commission/index_en chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.</p>


PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE' UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Condizioni di Assicurazione



Le Definizioni sono parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Indice



Definizioni

pag. 4

Norme comuni

pag. 7

Quando e come devo pagare?

pag. 7

Art. 1 Modalità di adesione alla polizza collettiva e pagamento del premio

pag. 7

Quando comincia la copertura e quando finisce?

pag. 8

Art. 2 Decorrenza e durata della garanzia

pag. 8

Art. 3 Diritto di ripensamento

pag. 8

Art. 4 Disdetta

pag. 8

Dove vale la copertura?

pag. 8

Art. 5 Estensione territoriale

pag. 8

Con quali condizioni operative mi assicuro?

pag. 8

Art. 6 Gestione del contratto

pag. 8

Art. 7 Altre assicurazioni

pag. 8

Art. 8 Oneri a carico dell'Aderente

pag. 9

Art. 9 Rinvio a norme di legge

pag. 9


Art. 10	Comunicazione tra l'Aderente e Generali Italia	pag. 9
Art. 11	Documentazione	pag. 9
Art. 12	Foro competente	pag. 9
Art. 13	Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali	pag. 9
	Come posso presentare i reclami e le controversie?	pag. 9
Art. 14	Modalità di reclamo	pag. 9
	Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016	pag. 10

Capitolo 1 - Protezione del veicolo

pag. 12

Sez. 1	Garanzia Collisione Autostradale	pag. 12
Art. 1.1	Che cosa è assicurato?	pag. 12
Art. 1.2	Che cosa non è assicurato?	pag. 12
Art. 1.3	Ci sono limiti di copertura?	pag. 12
Sez. 2	Cosa fare in caso di sinistro?	pag. 14
Art. 2.1	Denuncia dei sinistri	pag. 14
Art. 2.2	Riparazioni - Sostituzioni in natura delle cose danneggiate	pag. 14
Art. 2.3	Liquidazione dei danni	pag. 14
Art. 2.4	Valore Assicurato	pag. 15
Art. 2.5	Determinazione dell'ammontare del danno	pag. 15
Art. 2.6	Franchigia	pag. 16
Art. 2.7	Modalità di pagamento dell'indennizzo	pag. 16
Art. 2.8	Rinuncia al diritto di surroga	pag. 16

Definizioni




Accessori	Ogni dotazione stabilmente installata sul veicolo assicurato, che può essere: a) di serie: se fornita direttamente dalla Casa costruttrice per uno specifico modello di veicolo; b) optional: se fornito dalla Casa costruttrice o altra Ditta, successivamente all'acquisto su richiesta dell'acquirente e comporta un supplemento di prezzo rispetto a quello previsto dal listino per il veicolo stesso.
Aderente/i	La persona fisica che ha aderito alla polizza collettiva.
Apparecchi audiofonovisivi	Radio, bluetooth, telefoni, lettori CD e DVD, televisori integrati nel cruscotto e/o stabilmente fissati, navigatori satellitari e simili (purchè stabilmente fissati e non presenti nel listino degli accessori della Casa costruttrice).
Arbitrato	È una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Nello specifico, il proprietario del bene assicurato.
Autovettura	Le autovetture ad uso privato.
Collisione	Urto contro altri veicoli, anche non assicurati purché identificati, soggetti all'obbligo R.C.A.
Compagnia	Generali Italia S.p.A.
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione, cioè Telepass Spa.
Danni Diretti	I danni direttamente causati al veicolo dall'evento garantito in Polizza.
Degrado d'uso	La percentuale di svalutazione che deriva dal confronto tra il valore del veicolo nuovo e quello che il veicolo aveva al momento del sinistro.

Dispositivo Telepass	L'apparato Telepass che (i) permette al cliente la rilevazione automatica dei Transiti in ingresso e uscita dalla Rete Autostradale ed il pagamento del relativo pedaggio tramite opportuno addebito, nell'ambito del servizio di telepedaggio autostradale erogato da Telepass, (ii) sia nella disponibilità del cliente in forza di un contratto in vigore concluso con Telepass con stato autorizzativo regolare.
Ebbrezza	Annebbiamento delle facoltà mentali provocato da assorbimento di alcolici o di stupefacenti.
Franchigia	L'importo contrattualmente pattuito espresso in cifra fissa che rimane a carico dell'assicurato per ogni sinistro e che viene dedotto dall'ammontare dell'indennizzo spettante.
Indennizzo	La somma dovuta dalla Compagnia all'assicurato per le garanzie prestate in polizza.
Modulo di adesione	Il documento, rilasciato da Telepass, che contiene: la denominazione della Compagnia; il numero e la tipologia di adesione.
Perdita totale	Il danno subito dall'assicurato per le spese per la riparazione del veicolo, dovute ad eventi che hanno causato danni materiali, che superino l'80% del valore dello stesso al momento del sinistro, purché l'assicurato abbia provveduto alla demolizione del relitto.
Premio	La somma dovuta dall'Aderente alla Compagnia a fronte delle garanzie prestate, comprensiva di imposte, provvigioni ed eventuali oneri di legge. L'importo corrispondente al premio relativo alla posizione assicurativa del singolo Aderente è a carico dell'Aderente; Telepass S.p.A. ne effettua il pagamento a Generali Italia e lo addebita all'Aderente.
Rete Autostradale con pedaggiamento chiuso	<p>L'intera rete autostradale italiana in cui sia operativo il sistema di telepedaggio Telepass, ad eccezione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • delle tratte autostradali a Sistema Aperto (es. Roma-Civitavecchia, Milano Laghi, Tangenziali, etc.); • dei Trafori (es. Monte Bianco, Gran San Bernardo e Frejus); • delle tratte autostradali con sistema di pedaggio "Free Flow", ossia, con rilevazione dei transiti dei veicoli, all'ingresso e all'uscita della tratta autostradale, attraverso appositi portali senza necessità di passare attraverso barriere/piste dedicate (es. Autostrada Pedemontana Lombarda); • delle tratte autostradali gestite da Consorzio Autostrade Siciliane. <p>Informazioni tempo per tempo aggiornate sulle tratte autostradali che rientrano nelle categorie escluse, ai sensi delle precedenti previsioni, dalla nozione di Rete Autostradale e i cui transiti non rientrano, quindi, nell'ambito della copertura dell'assicurazione "Collisione in autostrada", sono pubblicate da Telepass sul suo sito (www.telepass.com) e sull'App Telepass.</p>
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Sistema chiuso	Sistema di esazione per cui il cliente viene rilevato in entrata (tramite Dispositivo Telepass) e paga, in uscita, il pedaggio corrispondente al percorso effettuato. Per le autostrade gestite con questo sistema sono note tutte le informazioni sulle origini/destinazioni dei transiti.
Sistema aperto	Sistema di esazione per cui il cliente paga un importo forfettario ogni volta che passa ad una stazione autostradale controllata (barriera o svincolo). In questo caso non è rilevato il percorso effettivo e non sono, quindi, note le origini/destinazioni dei transiti.

Telepass S.p.A.	Telepass S.p.a. - Sede Legale: Via Laurentina, 449 - 00142 Roma (RM) Contraente della polizza collettiva "Collisione in autostrada".
Transito	Insieme delle informazioni che definiscono in modo univoco la percorrenza del singolo Apparato Telepass a bordo del veicolo del cliente in termini temporali (time-stamp entrata ed uscita) e spaziali (casello di entrata ed uscita).
Tratta	Il percorso autostradale da un casello (o barriera) di entrata ad uno di uscita.
Valore commerciale	In caso di danno totale: il prezzo realizzabile secondo la rivista Quattroruote vendendo il veicolo a una determinata data. In caso di danno parziale: l'ammontare del danno pari al costo di riparazione e sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, tenendo conto del degrado d'uso.
Veicolo assicurabile	Autovetture ad uso privato e autoveicoli adibiti al trasporto cose fino a 3,5t con targa italiana.

Norme comuni



Quando e come devo pagare?

Art. 1 - Modalità di adesione alla polizza collettiva e pagamento del premio

A CHI SI RIVOLGE E COS'È LA POLIZZA "COLLISIONE IN AUTOSTRADA"

Il prodotto assicurativo Collisione in autostrada è rivolto ai clienti Telepass Family, persone fisiche.

È una polizza collettiva ad adesione facoltativa che assicura i rischi derivanti dalla collisione con altri veicoli durante la percorrenza della Rete Autostradale con pedaggiamento chiuso e sistema di telepedaggio Telepass ed è stipulata dal contraente (Telepass S.p.A.) a favore degli assicurati che possono aderire tramite App mobile Telepass.

COME ADERIRE E PAGARE IL PREMIO

L'Aderente può aderire alla polizza collettiva seguendo le schermate all'interno dell'area riservata dell'applicazione di Telepass (di seguito "APP Telepass") inserendo le proprie credenziali e seguendo il flusso di navigazione dedicato all'adesione alla polizza collettiva Collisione in autostrada.

Telepass S.p.A., contraente della polizza Collettiva, paga a Generali Italia il premio relativo alla posizione assicurativa dell'Aderente in un'unica soluzione, per tutta la durata dell'assicurazione.

L'Aderente restituisce il premio a Telepass mediante addebito sul medesimo conto corrente bancario utilizzato per l'addebito del canone Telepass.

Telepass può comunicare all'Aderente le nuove condizioni di Premio almeno 30 giorni prima della scadenza di ciascun periodo assicurativo. L'Aderente che non intende accettare la variazione deve dare disdetta, impedendo il rinnovo automatico dell'adesione, tramite App Telepass almeno 5 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo in corso. In assenza di disdetta, l'adesione si intende rinnovata alle nuove condizioni proposte.

Generali Italia, d'intesa con Telepass, si riserva la facoltà di rifiutare le adesioni per i clienti caratterizzati da una sinistrosità elevata.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 2 - Decorrenza e durata della garanzia

La garanzia Collisione con veicolo identificato decorre nei confronti del singolo Aderente dalle ore 24.00 del giorno di adesione alla polizza da parte dell'Aderente ed ha effetto a partire dal primo accesso, successivo alla decorrenza, alla Rete Autostradale con pedaggiamento chiuso e sistema di telepedaggio Telepass.

Il primo periodo di copertura ha una durata di 3 mesi.

Alla scadenza del primo periodo trimestrale, la copertura si rinnova tacitamente di mese in mese, salvo disdetta da parte dell'Aderente da comunicare a Telepass almeno 5 giorni prima della scadenza.

Art. 3 - Diritto di ripensamento

L'Aderente può recedere dall'adesione entro 14 giorni dal giorno in cui aderisce alla polizza collettiva, oppure dalla data di ricezione della documentazione contrattuale se tale data è successiva, solo se non ci sono stati sinistri.

Il ripensamento deve essere comunicato a Generali Italia per il tramite di Telepass attraverso l'"APP Telepass", il sito www.telepass.com oppure tramite raccomandata AR a Telepass S.p.A, Via del Serafico 49, 00142 Roma (RM).

A seguito della comunicazione di recesso, l'adesione si considera priva di qualsiasi effetto fin dall'origine. Di conseguenza, se il premio è già stato addebitato, Telepass lo rimborsa all'Aderente, al netto delle imposte, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso.

Art. 4 - Disdetta

Alla scadenza del primo periodo trimestrale di copertura, l'assicurazione si rinnova automaticamente di mese in mese. L'Aderente (tramite APP Mobile Telepass e sito www.telepass.com) o Generali Italia (tramite comunicazione scritta) possono impedire il rinnovo automatico, inviando disdetta almeno 5 giorni prima della scadenza.

Dove vale la copertura?

Art. 5 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale in Italia, all'interno della Rete Autostradale con pedaggiamento chiuso e sistema di telepedaggio Telepass, **ad esclusione delle aree di parcheggio e delle piazzole di sosta.**

Con quali condizioni operative mi assicuro?

Art. 6 - Gestione del contratto

L'adesione non si può cedere e non si può sospendere.

Art. 7 - Altre assicurazioni

Se per il medesimo rischio esistono, o vengono successivamente stipulate altre assicurazioni, **in caso di sinistro l'Aderente deve comunicarlo a tutti gli assicuratori**, indicando a ciascuno il nome degli altri⁽¹⁾. **Se l'informazione non viene comunicata si può perdere il diritto all'indennizzo.**

(1) Art.1910 del Codice civile.

Art. 8 - Oneri a carico dell'Aderente

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge relativi all'adesione sono a carico dell'Aderente.

Art. 9 - Rinvio a norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato da questo contratto valgono le norme di legge.

Art. 10 - Comunicazione tra l'Aderente e Generali Italia

Tutte le comunicazioni alle quali l'Aderente è tenuto nei confronti di Generali Italia, devono essere fatte per iscritto e inviate mediante:

- e-mail o PEC preventivamente comunicata dall'Aderente solo verso PEC di Generali Italia;
- lettera raccomandata.

Le comunicazioni alle quali è tenuta Generali Italia nei confronti dell'Aderente devono essere fatte per iscritto e inviate mediante:

- e-mail all'indirizzo di posta elettronica fornito dall'Aderente;
- lettera raccomandata.

Art. 11 - Documentazione

Sulla base del consenso prestato dall'Aderente, la documentazione precontrattuale e quella contrattuale vengono fornite dal Contraente su supporto durevole non cartaceo. L'Aderente potrà, in qualsiasi momento, modificare la modalità di trasmissione utilizzata, comunicando le sue preferenze all'indirizzo PEC: telepassbroker@legalmail.it ed allegando alla richiesta il proprio documento di riconoscimento in corso di validità. Tale scelta da parte dell'Aderente si applicherà solo alle future comunicazioni. In caso di trasmissione della documentazione in formato elettronico, l'Aderente avrà in ogni caso il diritto di richiedere una copia in formato cartaceo della predetta documentazione senza costi aggiuntivi all'indirizzo PEC: telepassbroker@legalmail.it. L'Aderente si impegna a comunicare ogni variazione dell'indirizzo e-mail indicato.

Art. 12 - Foro competente

Per le controversie determinate dall'adesione alla polizza, il Foro competente è solo quello del luogo di residenza o di domicilio dell'Assicurato.

Art. 13 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Generali Italia S.p.A. non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un sinistro o fornire una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare il sinistro o fornire la prestazione espone Generali Italia S.p.A. a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

Come posso presentare i reclami e le controversie?

Art. 14 - Modalità di reclamo

I reclami possono essere presentati a Generali Italia:

- con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. - Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - 00187 - Roma;
- tramite il sito internet della Compagnia www.generali.it, nella sezione Reclami;
- via e-mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com.

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.

Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni, con una possibile sospensione fino a 15 giorni per le integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito ai comportamenti degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.

I reclami relativi al comportamento dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario, e saranno da questo gestiti, o a Generali Italia che provvederà a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante.

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 - Roma, fax 06.42 133 206, PEC: ivass@pec.ivass.it.

Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori - Reclami".

I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:

- a. nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b. individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c. breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d. copia del reclamo presentato alla Compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito;
- e. ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016

Utilizzo dei dati a fini contrattuali

La informiamo che i suoi dati personali, da lei forniti o acquisiti da terzi⁽¹⁾ sono trattati da Generali Italia S.p.A. (di seguito anche la Compagnia), quale Titolare, nell'ambito dei servizi assicurativi richiesti o in suo favore previsti, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore suo o di terzi da lei designati, (i) per la proposizione e conclusione del contratto assicurativo e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio); (ii) per l'esecuzione dei contratti da lei stipulati, (iii) per, se del caso, prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative⁽²⁾; (iv) per comunicare i suoi dati personali a società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per la esecuzione dei contratti in essere. La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii) e (iv) è necessario e funzionale all'erogazione dei servizi da parte della Compagnia e/o all'esecuzione dei contratti in essere; mentre per le finalità di cui alla lettera (iii) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e a porre in essere una corretta gestione. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (iv) il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.

Diritti dell'interessato

Lei potrà conoscere quali sono i suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento e di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti) nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate rivolgendosi a: Generali Italia S.p.A., Via Marocchese 14, 31021 Mogliano Veneto TV, privacy.it@generali.com o al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a "RPD.it@generali.com" e/o via posta ordinaria all'indirizzo "RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchese 14 31021.

La informiamo, inoltre, che, qualora ravvisi un trattamento dei Suoi dati non coerente con i consensi da Lei espressi può sporgere reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità indicate sul sito del Garante stesso.

Tempi di conservazione dei dati

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per la quale sono trattati dalla Compagnia, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore.

Comunicazione dei Dati

I suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE⁽³⁾.

Trasferimento dei dati all'estero

I suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa⁽⁴⁾ alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Compagnia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia www.generali.it.


Note:

1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall'interessato, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, la Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.
2. A titolo esemplificativo formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
3. Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (es. agenti, subagenti, collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, istituti di credito, società di recupero crediti, società di intermediazione mobiliare, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, società di assistenza stradale, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, e altri erogatori convenzionati di servizi, ecc.), società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.
4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

I miei consensi privacy

Preso visione dell'allegata informativa privacy sul trattamento dei dati personali, con riferimento al trattamento dei dati personali per fini contrattuali, prendo atto che per le finalità del trattamento come illustrate nell'informativa privacy sub (i), (ii), (iii) e (iv) il conferimento dei dati è obbligatorio e che Generali Italia tratterà gli stessi secondo quanto indicato nell'informativa per assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.

Capitolo 1 - Protezione del veicolo



Sezione 1 - Garanzia Collisione Autostradale



Art. 1.1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato per effetto di collisione contro altro veicolo che sia soggetto all'obbligo di assicurazione R.C.A., anche non assicurato purché identificato, durante la circolazione su rete autostradale italiana⁽²⁾ con pedaggiamento chiuso e sistema di telepedaggio Telepass.

La garanzia è prestata fino a un massimo di € 5.000 per sinistro.

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del conducente e dei trasportati.

Art. 1.2 - Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati i danni causati da dolo:

- del conducente
- dei trasportati.

Art. 1.3 - Ci sono limiti di copertura?

La garanzia è prestata con una franchigia di € 500.

La franchigia è ridotta della metà se il cliente si rivolge per la riparazione presso una carrozzeria convenzionata con Generali Italia.

La garanzia opera solo se alternativamente:

- Viene richiesto l'intervento immediato di un **organo di polizia** e l'**Aderente** fornisce a **Generali Italia** il **relativo verbale**.

(2) Art.2 comma 3 del Codice della strada.

- Viene richiesto l'intervento immediato **del soccorso stradale e l'Aderente fornisce a Generali Italia il relativo verbale.**
- Viene richiesto l'intervento immediato **dell'ente gestore del tronco autostradale e l'Aderente fornisce a Generali Italia il relativo verbale.**
- L'Aderente fornisce documentazione attestante la denuncia del sinistro R.C. Auto.

La copertura non opera per i danni causati:

- a. al di fuori della rete autostradale con pedaggiamento chiuso
- b. da collisione nelle aree di servizio e sosta della rete autostradale
- c. da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- d. in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque infortunio, controllato o meno;
- e. da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere;
- f. da inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, terremoto;
- g. quando il veicolo è guidato da persona non abilitata alla guida a norma di legge;
- h. da materiali o animali trasportati sul veicolo;
- i. in conseguenza di traino attivo e passivo, di manovre a spinta o a mano;
- j. in conseguenza a furto o rapina;
- k. quando il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n°7 e 187 n°8 del Codice della strada e successive modifiche;
- l. durante le operazioni di carico e scarico;
- m. alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati.



Art. 2.1 - Denuncia dei sinistri

In caso di sinistro, l'Aderente deve:

- presentare entro 3 giorni denuncia attraverso l'APP Telepass;
- fornire a Generali Italia i dati che vengono richiesti relativi all'adesione e al sinistro ed eventuale altra documentazione.

L'Aderente deve inoltre fornire a Generali Italia:

- in caso di perdita totale, la documentazione attestante la demolizione del veicolo o rilasciare la procura a vendere o a demolire il veicolo a favore di Generali Italia;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, la fattura d'acquisto o documento equivalente.
- la prova dell'intervento del soccorso stradale o copia del verbale della polizia stradale intervenuta o copia della denuncia del sinistro rc auto.

Infine Generali Italia si riserva di richiedere gli atti relativi, se per l'accertamento del fatto è stato aperto un procedimento penale per reati dolosi. **Non rispettare questi obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo⁽³⁾.**

Art. 2.2 - Riparazioni - Sostituzioni in natura delle cose danneggiate

Salvo per le riparazioni necessarie per portare il veicolo danneggiato nell'autorimessa o nell'officina o per consentire la regolare circolazione, **l'assicurato non deve provvedere ad alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso di Generali Italia, purché il consenso sia dato entro 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.**

Se l'assicurato, provvede alla riparazione senza il consenso di Generali Italia, prima della scadenza del termine degli 8 giorni, **l'indennizzo è ridotto in relazione all'eventuale danno sofferto dalla Società per l'anticipata riparazione.**

L'assicurato deve, negli stessi termini, conservare le tracce e i residui del sinistro fino all'accertamento del danno da parte di Generali Italia.

Generali Italia può far eseguire le riparazioni necessarie per ripristinare il veicolo danneggiato in officina di sua fiducia; può anche:

- sostituire il veicolo stesso, o le sue parti che sono state distrutte o danneggiate invece di pagarne il relativo indennizzo;
- subentrare nella proprietà di quanto rimane del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il valore.

In questi casi Generali Italia deve darne comunicazione all'assicurato entro 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.

Generali Italia ha facoltà di liquidare i danni parziali a riparazione avvenuta.

Sono escluse dall'indennizzo, in ogni caso, le spese per le modifiche o le aggiunte al veicolo in occasione delle riparazioni.

Art. 2.3 - Liquidazione dei danni

La liquidazione del danno avviene mediante accordo fra le parti. Se non c'è accordo, le parti possono conferire mandato di decidere a due periti nominati rispettivamente da Generali Italia e dall'Aderente.

(3) Art.1915 Codice civile.

In caso di disaccordo, i periti ne scelgono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, a richiesta della parte più diligente che si obbliga a notificare l'istanza anche all'altra parte, dal Presidente del Tribunale dove risiede l'Aderente.

I periti devono:

- a. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- b. stimare e determinare l'ammontare del danno liquidabile.

I risultati sono vincolanti per le parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo, violazione di patti contrattuali; impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico della Compagnia e dell'Aderente in parti uguali, esclusa ogni solidarietà.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 2.4 - Valore Assicurato

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza massima complessiva pari a € 5.000, senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile, fermo il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Art. 2.5 - Determinazione dell'ammontare del danno

Perdita totale

Una perdita è considerata 'totale' quando il danno subito dall'Assicurato per le spese per la riparazione del veicolo, dovute ad eventi che hanno causato danni materiali, superi l'80% del valore dello stesso al momento del sinistro, purché l'Assicurato abbia provveduto alla demolizione del relitto.

Generali Italia determina il relativo ammontare del danno, nei limiti del valore assicurato, in base al valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro, al netto dell'eventuale valore residuo.

Danni parziali

In caso di sinistro che provochi al veicolo danni parziali, Generali Italia indennizza una somma corrispondente al costo delle riparazioni o delle sostituzioni con applicazione del degrado sul prezzo delle parti sostituite, salvo il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e fermo il limite di € 5.000.

Qualora tale costo sia superiore alla differenza fra il valore commerciale del veicolo assicurato prima e dopo l'evento, l'ammontare del danno sarà pari a tale differenza.

Se, al momento del sinistro:

- non sono trascorsi più di cinque anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo, l'indennizzo è determinato senza dedurre il degrado delle parti sostituite **salvo il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro** purché tali sostituzioni non interessino:
 - parti del motore, degli organi meccanici in genere, dell'apparato elettrico o elettronico;
 - strumentazione di bordo;
 - arredamenti interni;
 - batteria;
 - gomme;
 - navigatore satellitare;
 - apparecchi audiofonovisivi;

- sono trascorsi più di cinque e meno di dieci anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo, **solo se l'assicurato ha provveduto alla riparazione del veicolo in una carrozzeria convenzionata con Generali Italia**, l'indennizzo è determinato senza dedurre il degrado delle parti sostituite **salvo il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro** purché tali sostituzioni non interessino:
 - parti del motore, degli organi meccanici in genere, dell'apparato elettrico o elettronico;
 - strumentazione di bordo;
 - arredamenti interni;
 - batteria;
 - gomme;
 - navigatore satellitare;
 - apparecchi audiofonovisivi.

Sono escluse, in ogni caso, dall'indennizzo le spese per le modificazioni o aggiunte apportate al veicolo in occasione delle riparazioni.

Art. 2.6 - Franchigia

In caso di sinistro, Generali Italia corrisponde all'assicurato l'ammontare del danno determinato a termini di polizza, **deducendo la franchigia pari a € 500**. La franchigia è ridotta della metà se il cliente si rivolge per la riparazione presso una carrozzeria convenzionata con Generali Italia.

Puoi trovare l'elenco delle carrozzerie convenzionate sul sito www.generali.it/Servizi/Carrozzerie/



Art. 2.7 - Modalità di pagamento dell'indennizzo

L'indennizzo è liquidato entro 15 giorni dalla data dell'atto di quietanza o del verbale definitivo di perizia.

Se il veicolo è soggetto a privilegio, pegno o ipoteca, a favore di terzi, resta valido quanto disposto dall'Art. 2742 del Codice civile⁽⁴⁾.

Se per accertare il fatto è stato aperto un procedimento penale per reati dolosi, il pagamento sarà eseguito quando il procedimento medesimo ha accertato il fatto stesso.

Art. 2.8 - Rinuncia al diritto di surroga

Generali Italia rinuncia al diritto di surroga⁽⁵⁾ che le compete nei confronti dei seguenti soggetti:

- il legittimo conducente del veicolo;
- i trasportati;
- l'Aderente e i familiari dell'Aderente.

(4) Surrogazione dell'indennità alla cosa.

(5) Art.1916 del Codice civile.



Sigillo rilasciato dall'Istituto tedesco ITQF sulla base di un sondaggio online, rappresentativo della popolazione italiana, condotto a agosto/settembre 2021 che ha raccolto 265.000 giudizi di clienti su 1616 aziende, dietro pagamento di una licenza annuale. Per maggior informazione consultare www.istituto-qualita.com

Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041 5492111 - www.generali.it; email: info.it@generali.com; C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta all'Albodelle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.